Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro a favore del personale delle aziende del gruppo Acer Bologna, per una durata di 36 mesi a decorrere dal 01.01.2023. CIG 9292850E67

QUESITI

QUESITO 1 Buongiorno, per la partecipazione alla gara in oggetto, vengono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:

"a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) Iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro ai sensi della L. 12/1979.

……..

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE;

…….

I requisiti di idoneità devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica"

Si chiede pertanto se è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto in RTI dove:

a) la mandataria è una società di professionisti di cui all'art. 10 della legge 183/2011 esercitanti l'attività di cui alla legge12/1979;

b) la mandante è una società commerciale NON tra professionisti iscritta alla CCIAA ma con alle sue dipendenze personale iscritto all'albo dei consulenti del lavoro e il cui ruolo all'interno del RTI è legato unicamente alla mera elaborazione del dato.

Cordiali Saluti

RISPOSTA

Come precisato nel disciplinare di gara, da voi peraltro correttamente richiamato, i requisiti di idoneità - tra i quali va ricompreso quello dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro ai sensi della L. 12/1979 - devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande.

QUESITO 2 Buongiorno, in merito alla garanzia provvisoria di cui a pag. 8, si chiede se il documento informatico sottoscritto dal soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante debba anche essere autenticato dal notaio e sottoscritto digitalmente dallo stesso.

RISPOSTA

Il documento informatico deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:

- autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante

ovvero, in alternativa, da:

- autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.